

Ci vuole la connessione con l'attività agricola per il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di ricezione e ospitalità

Cass. Sez. Lav. 11 agosto 2015, n. 16685 - Napoletano, pres.; Lorito, est.; Ceroni, P.M. (conf.) - B.N. ed a. (avv. Gibilisco) c. INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale ed a. (avv.ti Sgroi, Caliulo, Maritato). (*Conferma App. Milano 30 settembre 2008*)

(*Omissis*)

FATTO

Con sentenza in data 30/9/08 la Corte d'appello di Milano, confermando la statuizione di primo grado, rigettava l'opposizione proposta da B.N. nei confronti dell'INPS avverso le cartelle esattoriali emesse per il pagamento di contributi ed accessori pretesi in relazione alla iscrizione della ricorrente alla gestione speciale commercianti, in luogo di quella alla gestione imprenditori agricoli in precedenza posseduta.

La Corte perveniva a tali conclusioni, sui seguenti rilievi:

- a) i dati istruttori acquisiti deponavano nel senso della prevalenza delle merci acquistate da terzi rispetto a quelle prodotte dalla azienda; della attività dei familiari rispetto a quella della ricorrente nella azienda agricola; del reddito da attività di ristorazione rispetto a quella agricola;
- b) inconferente ai fini del decidere, si palesava il certificato di complementarietà rilasciato dall'Ente Provincia all'esito della verifica della ricorrenza degli elementi richiesti dalla normativa regionale al fine della qualificazione di una azienda come agrituristica, in quanto nessuna legge nazionale ne prevedeva la vincolatività nei confronti dell'Inps.

Avverso detta sentenza la B. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Inps resiste con controricorso.

DIRITTO

Con i primi due motivi si denuncia violazione e falsa interpretazione degli artt. 117 e 118 Cost., della L. n. 730 del 1985, artt. 4 e 8 bis e della l.r. n. 3 del 1992, artt. 2 ed 11.

Si lamenta che la Corte distrettuale non abbia correttamente applicato le disposizioni in tema di ripartizione delle competenze legislative Stato-Regioni, accreditando la tesi secondo cui l'individuazione della natura della attività svolta da un imprenditore, rientri nella competenza esclusiva delle Regioni e rivesta valore di accertamento costitutivo, vincolante, quindi, anche nei confronti dell'ente previdenziale.

Si critica, pertanto, la pronuncia impugnata, laddove ha escluso la qualificazione ai fini contributivi, della natura agricola della attività espletata, avvalendosi di criteri di prevalenza non contenuti nella normativa regionale.

Le censure sono destituite di fondamento.

Va al riguardo rilevato, per un ordinato iter motivazionale, che già ai sensi della L. n. 730 del 1985 cit., art. 2 "per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis c.c., attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne".

Il relazione a tale quadro normativo di riferimento si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 13 aprile 2007 n. 8851), affermando che anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - il cui art. 1, aggiungendo all'art. 2135 c.c., comma 3, ha espressamente compreso fra le attività proprie dell'imprenditore agricolo la "ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" - l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole "per connessione", dovendo l'originaria previsione dell'art. 2135 c.c., venir integrata con quella della L. 5 dicembre 1985, n. 730, art. 2, che al comma secondo affermava il principio per cui "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati" e, perciò, ne permetteva l'attrazione alla sola condizione che l'utilizzazione dell'azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarietà rispetto all'attività di

coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale (Cass. 12 maggio 2006 n. 11076; in senso conf. Cass. n. 8849/05, n. 10280/04 e n. 12142/02).

Alla stregua degli esposti precedenti normativi e giurisprudenziali, va, quindi, ribadito che l'inquadramento dell'attività agrituristica in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale.

Nell'ottica descritta, il pronunciato oggetto di impugnazione, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 18 maggio 2011 n. 10905, Cass. 2 ottobre 2008 n. 24430) secondo cui "il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di "ricezione ed ospitalità" richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell'esistenza di un "rapporto di connessione e complementarietà" con l'attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra;

con la conseguenza che non potrà essere considerata "agrituristica" un'attività di "ricezione" e di "ospitalità" svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi "agricolo" ovvero che non sia o non sia più nel detto rapporto di "connessione e complementarietà" con l'attività agricola o, comunque, che releghi quest'ultima in posizione del tutto secondaria".

Come riportato nello storico di lite, la Corte distrettuale ha infatti rimarcato gli elementi qualificativi di tale vincolo di connessione e complementarietà, facendo leva sull'accertamento della notevole consistenza dei redditi ricavati dalla attività di ristorazione, per il cui svolgimento si era resa necessaria l'assunzione di tre dipendenti; dell'impiego temporale per l'esercizio di attività di ristorazione di gran lunga superiore a quello necessario per l'espletamento di attività agricola;

dall'utilizzo di prodotti provenienti dalla attività agricola, in misura inferiore rispetto a quelli acquistati sul mercato.

E tale apprezzamento, coerente con i principi dianzi esposti, neanche si pone in dissonanza con le disposizioni di rango costituzionale invocate in tema di ripartizione delle competenze legislative Stato- Regioni, demandando a queste ultime la competenza esclusiva in tema di individuazione della natura della attività svolta da un imprenditore.

Invero, secondo il principio affermato da questa Corte (sia pur con riferimento alla impresa artigiana), e che va qui ribadito, la nozione di impresa quando rileva ai fini della disciplina dei rapporti previdenziali, di esclusiva competenza statale, trova applicazione su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome aventi competenza primaria in materia di artigianato, poichè le disposizioni che danno esclusivo rilievo alla normativa di tali regioni in materia, vanno interpretate in maniera compatibile con la ripartizione di competenze fra lo Stato e detti enti, come statuito dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 28 maggio 1999 n. 196 (vedi Cass. S.U. 5 giugno 2000 n. 401).

E, sulla stessa, linea, si pongono gli ulteriori approdi ai quali è pervenuta questa Corte che, (con riferimento all'indagine relativa alla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica ai fini della assoggettabilità a fallimento), ha rimarcato come la natura commerciale od agricola di un'impresa, deve essere accertata sulla scorta di criteri generali ed uniformi, valevoli per l'intero territorio nazionale, sicchè l'apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione fra attività agrituristiche ed attività propriamente agricole e della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, in presenza dei quali deve essere esclusa l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che le eserciti, va principalmente condotto alla luce del disposto dell'art. 2135 c.c., comma 3, integrato dalle discipline di legge dell'agriturismo", che hanno fissato i principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi nell'emanare le proprie normative in materia.

Entro tale cornice, gli specifici criteri valutativi previsti dalle singole leggi regionali possono sicuramente fungere da supporto interpretativo, ma non possono rivestire carattere decisivo, posto che la loro assunzione a parametri vincolanti per la definizione del rapporto di connessione potrebbe condurre a risultati diversi da regione a regione pur partendo dall'analisi di identici dati aziendali quanto, ad esempio, a percentuali di prodotti propri utilizzati od alle proporzioni fra prodotti locali ed esterni (vedi Cass. 10 aprile 2013 n. 8690 cui add. Cass. 14 gennaio 2015 n. 490).

In ragione dei principi esposti i motivi, in quanto infondati, vanno respinti.

Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda subordinata di compensazione fra i contributi pretesi e quelli versati in favore del fondo di gestione agricoltori.

La censura è priva di pregio.

Deve premettersi che nel corso del giudizio di merito non risulta formulata, da parte dell'odierna ricorrente, alcuna domanda subordinata di compensazione dei crediti.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (cfr.

Cass. 28 luglio 2008 n. 20518, Cass. 2 aprile 2004 n. 6542), qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. In applicazione del suddetto principio il motivo deve essere considerato inammissibile atteso che la censura proposta implica un accertamento di fatto.

Sul rilievo di inammissibilità per novità della domanda, è stato altresì affermato che "Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (vedi Cass. 26 marzo 2012 n. 4787).

In tale prospettiva, la censura presenta innegabili carenze, non avendo riportato, per il principio della autosufficienza del ricorso, il tenore della domanda di compensazione dei crediti, che si assume proposta in via subordinata.

In definitiva, sotto tutti i profili delineati, il ricorso si palesa infondato.

Il governo delle spese del presente giudizio di cassazione segue infine il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

(Omissis)